



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "T. GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale – Linguistico - Musicale

www.liceogulli.edu.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

Liceo Statale TOMMASO GULLÌ - RC
Prot. 0010676 del 24/09/2024
IV (Uscita)

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Agli studenti e alle studentesse

Alla DSGA

Al Sito web

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA – Direttiva A.S. 2024/25.

Si riportano le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative che tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni riveste carattere prioritario su ogni altra attività e sull'Istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici grava tale responsabilità.

Pertanto, è necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo al fine di evitare eventuali situazioni di danno o pericolo per gli alunni, causati da negligenze.

1. **LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI** L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'ingresso degli alunni a scuola e termina con la fine delle lezioni. La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività progettuali e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza o in qualsiasi altra sede nella quale si svolga un'attività organizzata dalla scuola), quindi, la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (art. 29 comma 5 CNL 29.11.2027, artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).

Considerato che l'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività didattiche, in qualsiasi spazio della scuola, incombe esclusivamente sui Docenti in servizio, in caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il Docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico. Le assenze dal servizio ed eventuali ritardi devono essere comunicati tempestivamente a un collaboratore del Dirigente.

Durante il cambio di classe i collaboratori scolastici sono tenuti a recarsi sulla porta dell'aula interessata per vigilare sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante di turno;

I Docenti sono, dunque, invitati a non stazionare nei corridoi durante il cambio dell'ora.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio, almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia, non deve lasciare la classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva.

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I Docenti ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni "sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è assolutamente consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Nel caso lo scrivente venga a conoscenza di tale eventualità, è obbligato a prendere i dovuti provvedimenti verso il docente per mancata vigilanza e sottrazione dal diritto allo studio. Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai Collaboratori scolastici. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. I docenti dell'ultima ora di lezione devono accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula in ordine e che il deflusso si svolga in modo disciplinato.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non appartenenti alla propria classe. Infatti, nella scuola intesa come Comunità Educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al rispetto delle regole.

In caso di uscita anticipata degli alunni, solo per validi e giustificati motivi e nel cambio ora, i Collaboratori Scolastici provvederanno a far compilare al genitore o alla persona delegata, l'apposito modello di richiesta di uscita anticipata; il docente presente in classe, annoterà l'uscita sul registro. Gli alunni verranno accompagnati all'uscita dal Collaboratore Scolastico.

In situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. Il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d'identità, della quale dovrà essere conservata fotocopia.

I Docenti sono tenuti a riportare sul registro le uscite anticipate e gli ingressi posticipati degli alunni. Dopo 4 ingressi la seconda ora, il Coordinatore convocherà i genitori.

USO DELLE ATTREZZATURE Il docente è responsabile del corretto utilizzo di dispositivi e attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti.

INFORTUNI O MALORI In caso di infortunio o malore, il docente che ha in carico lo studente ha il dovere di intervenire immediatamente, avvisando l'addetto al primo soccorso e chiedendo, eventualmente, ausilio al collaboratore scolastico. Nel caso si ravvisi una situazione di gravità si avviserà immediatamente il 118 e i genitori o gli esercenti la patria potestà dello studente. È sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la patria potestà del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità. Per qualsiasi malessere o infortunio, di qualunque entità, è fatto obbligo di dare comunicazione all'ufficio di segreteria. La relazione sull'accaduto, curata dal docente che aveva in carico lo studente, va consegnata tempestivamente presso l'ufficio di segreteria.

2. LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

La sorveglianza degli spazi interni ed esterni degli edifici è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni di propria pertinenza, previste dal Piano delle Attività del Personale. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuale assenza dell'Insegnante;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni in particolare all'ingresso, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza motivazione, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigente o ai suoi collaboratori;
- impedire e accertarsi che nessuna persona non autorizzata entri e circoli negli edifici scolastici;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- rimanere costantemente nel reparto di competenza per controllare i movimenti degli alunni.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ASSISTENTI TECNICI :

Gli Assistenti Tecnici sono tenuti a:

- fornire il necessario supporto tecnico ai docenti che utilizzano il laboratorio;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati in classe o in laboratorio;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie che pregiudichino la tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Praticò

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993